



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 3 del 14/01/2013 – del 18/01/2013 Udienza del 23/10/2012
Massima n.1:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione di un fondo di 250.000 euro per sostenere le attività svolte dal consorzio per i Comuni aderenti alla Comunità collinare del Friuli - Assegnazione forfettaria e senza rendicontazione - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle richieste della parte ricorrente - Mancata applicazione medio tempore delle disposizioni censurate - Cessazione della materia del contendere. Testo Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle questioni riguardanti l'art. 13, commi 30 e 32, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011, relativi ad assegnazioni forfettarie di contributi, non soggette a rendicontazione in quanto, dopo la proposizione del ricorso, è entrata in vigore la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012, che ha modificato entrambe le norme impugnate in modo satisfattivo delle censure contestate dal Governo.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 13 co. 30 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 13 co. 32 Parametri costituzionali Costituzione art. 97 co. 1 Costituzione art. 117 co. 3



Massima n. 2:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Interventi in materia di attività culturali e sportive - Fruizione di contributi anche per le spese sostenute dai beneficiari nell'anno 2011, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Ricorso del Governo - Questione generica e carente di adeguate motivazioni - Inammissibilità. Testo: E' inammissibile la questione relativa all'art. 11, commi 113, 118, 261, 264 e 282 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011, in quanto del tutto generica e carente di adeguate motivazioni. Infatti, il ricorso si limita ad affermare la lesività delle disposizioni in esame rispetto agli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma Cost., senza tuttavia fornire una adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero le dedotte lesioni dei principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza pubblica, nè menziona le norme interposte che si assumono violate.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 11 co. 113 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 11 co. 118 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 11 co. 261 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 11 co. 264 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 11 co. 282 Parametri costituzionali Costituzione art. 97 Costituzione art. 117 co. 3
Massima n.3 :	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Obbligo di contribuzione a titolo di solidarietà e perequazione, posto a carico della Regione in base al Protocollo d'Intesa recepito dall'art. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010 - Previsione di una condizione aggiuntiva che subordina l'ottemperanza della Regione alla piena ed effettiva attuazione dell'art. 119 Cost. ed alla verifica che un omologo contributo venga richiesto a tutte le autonomie territoriali - Previsione unilaterale in violazione del principio di leale collaborazione e dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli altri motivi di doglianza. Testo E' fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all' art. 16, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per violazione della norma interposta di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, che vincola anche le Regioni a statuto speciale. Con la disposizione impugnata, infatti, la Regione esige un'assicurazione «da parte dello Stato della piena ed effettiva attuazione



	dell'articolo 119 della Costituzione secondo i principi enunciati nella legge 5 maggio 2009, n. 42 e del coinvolgimento nel medesimo impegno di tutte le Regioni e Province autonome, Comuni e Province». Di conseguenza, l'amministrazione regionale risulta autorizzata ad effettuare la contribuzione prevista dall'art. 1, commi 152 e 153, della legge n. 220 del 2010, solo a condizione che lo Stato abbia effettuato tale «assicurazione»: la previsione unilaterale di una condizione ulteriore - l' «assicurazione» da parte statale - costituisce violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 119 Cost.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 16 co. 1 Parametri costituzionali Costituzione art. 119 Costituzione art. 81 co. 4
Massima n. 4:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Introduzione per l'anno 2012 dell'obiettivo della progressiva riduzione del debito degli enti locali, con modalità dettagliatamente stabilite e con previsione di esenzioni - Ricorso del Governo - Asserita previsione di criteri di riduzione del debito difforni da quelli previsti dallo Stato, in violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e in violazione dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Applicabilità dei criteri statali asseritamente lesi, solo a partire dal 2013 - Non fondatezza della questione. Testo Non è fondata la questione relativa all'art. 18, commi 3, 7 e 8, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. I tre commi censurati, introdotti in sostituzione rispettivamente dei commi 6, 12 e 13 della legge regionale n. 17 del 2008, impongono agli enti locali della Regione di ridurre, a partire dal 2012, lo stock di debito, mentre per i Comuni minori la riduzione è solo consigliata. Gli obiettivi di riduzione vengono individuati in una percentuale più elevata nel 2012, che poi si stabilizza a partire dal 2013. L'art. 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante, secondo la giurisprudenza costituzionale anche per le Regioni ad autonomia



	speciale e pertanto per la Regione Friuli-Venezia Giulia e, dunque, lo scopo di riduzione del debito complessivo non può che essere perseguito dal legislatore nazionale attraverso norme capaci d'imporsi all'intero sistema delle autonomie, senza eccezioni, e in base a parametri comuni, ugualmente non soggetti a deroghe, allo scopo di garantire la confrontabilità dei risultati in termini di risanamento della finanza pubblica. Tuttavia, la riduzione del debito prevista dal legislatore statale si applica a partire dal 2013, mentre il legislatore regionale ha già introdotto norme di contenimento e riduzione del debito a partire dal 2012, anche a fronte della responsabilità che la Regione ha assunto nei confronti dello Stato quanto alla tenuta finanziaria di tutti gli enti locali rientranti nella propria sfera territoriale, con la creazione di un sistema regionale integrato, ex art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 18 co. 3 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 18 co. 7 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 18 co. 8 Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 co. 2 Altri parametri e norme interposte legge 12/11/2011 n. 183 art. 8
Massima n. 5:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Scadenze, prefissate dalla legislazione regionale, per la presentazione da parte degli enti locali di dati di bilancio all'amministrazione regionale - Ulteriore richiesta di contestuale invio dei dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista - Conseguente impossibilità di rispettare le tempistiche stabilite dal legislatore nazionale, al fine di monitorare il patto di stabilità interno, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica a livello nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale . Testo E' fondata la questione relativa all'art. 18, comma 11, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, malgrado la normativa regionale censurata sembra sia stata adottata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31, comma 20, della legge statale n. 183 del 2011 - che ha fissato al 31 marzo di ogni anno la scadenza per la presentazione, da parte degli enti locali, del saldo di competenza mista, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno - tuttavia, è proprio alla luce dell'impegno assunto dalla Regione nei confronti dello Stato di monitorare l'andamento della finanza pubblica del sistema di autonomie iscritte nel



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca

tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

	territorio regionale e di garantirne la tenuta, che va dichiarata l'illegittimità della norma impugnata, nella parte in cui prevede che i dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista siano richiesti contestualmente all'invio delle informazioni di cui al comma 21 citato. Tale ultimo comma, infatti, include una pluralità di scadenze, tra le quali risulta difficile persino individuare quella che è fatta oggetto di specifico rinvio da parte della disposizione impugnata.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 18 co. 11 Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 co. 2
Massima n. 6:	Titolo: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che gli enti locali possano assumere nuovi mutui a partire dal 2012 nel limite massimo del 12 per cento - Contrasto con la normativa statale di riferimento che ha previsto percentuali inferiori tendenti progressivamente a diminuire - Violazione di principio fondamentale espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale . Testo: E' fondata la questione relativa all'art. 18, comma 24, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma impugnata consente l'assunzione di mutui a partire dal 2012 nel limite massimo del 12 per cento, laddove il legislatore statale ha previsto percentuali inferiori tendenti progressivamente a diminuire in base all'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, la succitata disposizione statale stabilisce il limite del 12 per cento per l'anno 2011, mentre per l'anno 2012 riduce il limite all'8 per cento, diminuendolo ulteriormente al 6 per cento per l'anno 2013, fino a stabilizzarsi nella misura del 4 per cento a partire dall'anno 2014. La normativa regionale è dunque palesemente contrastante con quella statale con conseguente illegittimità costituzionale della prima, considerato che la previsione statale mira a contenere l'esposizione finanziaria degli enti locali, a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica e pertanto si configura quale principio di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., che le Regioni, anche a statuto speciale, sono tenute a rispettare.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 18 co. 24 Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 co. 2 Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 art. 204 co. 1
--------------	--

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it